

STATUTO

**GRUPPO DI AZIONE LOCALE
PER LO SVILUPPO RURALE
DELL'AREA DEL BASSO
TIRRENO REGGINO (AREA
C.E.D.A. N. 19) V.A.T.E. S.R.L.**

.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PALMI RC VIA FELICE BATTAGLIA
SNC

Numero REA: RC - 134615

Codice fiscale: 01484430804

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-10-2006 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"

STATUTO

della Società Consortile a responsabilità limitata
"Gruppo di Azione Locale per lo sviluppo Rurale dell'area del Basso Tirreno Reggino (area Ce.D.A. n.19) S.r.l.", con contrassegno **"GAL V.A.T.E."** (Valorizzazione Architettura Territorio Economia) S.r.l." con sede in Palmi.

Art.1

DENOMINAZIONE

La Società Consortile a responsabilità limitata prevista dall'art.2615 ter del c.c denominata **"Gruppo di Azione Locale per lo Sviluppo Rurale dell'area del Basso Tirreno Reggino" (area Ce.D.A. n.19) S.r.l."**, con contrassegno **"GAL V.A.T.E. (Valorizzazione Architettura Territorio Economia) S.r.l."** sigla che potrà essere usata sia commercialmente che legalmente in luogo della denominazione sociale scritta per esteso, costituita ai sensi dell'art.2602 c.c. è regolata dal presente Statuto.

Art.2

SEDE

La Società ha sede in Palmi, all'indirizzo risultante dagli atti depositati presso l'Ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.

L'Organo amministrativo ha la facoltà di istituire, modificare e sopprimere, in Italia e all'estero, filiali, succursali, agenzie, uffici amministrativi o unità locali comunque denominate, nonchè di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta invece ai soci, riuniti in forma assembleare, la istituzione, modifica e soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della sede sociale in comune diverso da quello sopra indicato.

Art.3

DURATA

La durata della società è fissata dalla sua costituzione al 31 (trentuno) dicembre e potrà essere prorogata dall'assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale, salvo il diritto di recesso dei Soci dissenzienti, almeno dodici mesi prima della scadenza e comunque nei modi e nei termini previsti dalla legge.

Art.4

OGGETTO

La società promuove azioni innovative nelle aree a vocazione rurale per uno sviluppo durevole e sostenibile dell'ambiente e opera per la diffusione delle esperienze acquisite

nel territorio comunitario, in sintonia con i principi ispiratori del Programma Leader II dell'Unione Europea.

La società non ha fini di lucro e attua la massima collaborazione con operatori pubblici e privati, nonché le organizzazioni professionali, sindacali cooperative e associazioni in tutti i settori di attività dell'ambiente rurale, per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agro-silvopastorali, dell'agriturismo e della pesca, secondo la normativa regionale, statale e comunitaria.

La società, con il coinvolgimento delle popolazioni locali, sviluppa altresì programmi integrati per il recupero e la valorizzazione dei centri storici, per la salvaguardia dei beni archeologici, architettonici, artistici e ambientali, per il recupero delle attività artigianali della cultura locale, per la formazione delle risorse umane, nonché per la valorizzazione dell'ambiente rurale, anche attraverso processi di sensibilizzazione, consulenza ed educazione, con il coinvolgimento della scuola.

La Società aderisce anche a programmi proposti da altri enti o organismi che rispondono alle finalità del presente articolo.

Per raggiungere le finalità generali e gli scopi di cui al precedente articolo 4 la società svolge tutte le funzioni consentite dalle norme vigenti e in particolare: a) promuove e realizza studi, ricerche e indagini finalizzati allo sviluppo rurale, dell'area del Basso Tirreno Reggino; b) promuove la valorizzazione del territorio e del patrimonio culturale attraverso interventi di recupero e rivitalizzazione; c) promuove e realizza programmi di formazione innovativi per lo sviluppo professionale delle risorse umane locali finalizzati all'inserimento attivo nel mercato del lavoro e alla promozione dell'autoimprenditorialità, con particolare riferimento ai giovani, alle donne e alle fasce deboli della popolazione; d) promuove e realizza programmi di sensibilizzazione ed educazione ambientale per le popolazioni locali; e) promuove tutte le azioni necessarie per lo sviluppo rurale dell'area utilizzando gli strumenti legislativi vigenti (regionali, nazionali e comunitari), attraverso l'elaborazione di progetti di fattibilità specifici; f) promuove la costituzione di imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di nuove iniziative imprenditoriali realizzate in base ai programmi della società; g) raccoglie, elabora e divulga periodicamente i dati e le informazioni per il continuo monitoraggio del sistema socioeconomico dell'area; h) raccoglie ed elabora, in collaborazione con i competenti organi regionali, nazionali e comunitari, dati e informazioni utili per il continuo monitoraggio dei singoli programmi in corso di realizzazione e finalizzati allo sviluppo rurale dell'area; i) vigila sull'osservanza da parte degli associati degli obblighi derivanti dal presente

statuto, dai regolamenti interni e dalle decisioni degli organi sociali, legalmente adottati; j) entro i limiti e nei modi consentiti dalle leggi fornisce direttamente o mediante convenzione con persone fisiche e giuridiche, tutti gli eventuali servizi e l'assistenza utili ai propri associati per attuare le norme, i programmi ed eseguire i contratti e le convenzioni definite dalla società; k) nell'attuazione dei programmi sociali svolge attività di rappresentanza giuridica per gli associati nei confronti dei terzi, privati, enti locali territoriali, ivi comprese l'assistenza per l'ottenimento di benefici pubblici; l) stipula accordi, contratti, convenzioni, comprese le operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie al perseguimento delle finalità e delle funzioni della società; m) stipula convenzioni e contratti per conto dei propri associati; n) svolge ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia indirettamente che direttamente e comunque attinenti ai medesimi.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la società utilizzerà i finanziamenti allo scopo destinati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e da altri enti locali, nonché dai privati.

Art. 5

DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci o revisori (se nominati), per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali. E' onere di tali soggetti comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza di tali indicazioni si farà riferimento alla residenza anagrafica o alla sede sociale.

A tal fine la Società potrà istituire apposito sezione del libro soci, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 6

CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di euro **114.920,00 (centoquattordicimilanovecentoventi)** ed è diviso in partecipazioni senza valore nominale unitarie e indivisibili ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile.

La partecipazione degli Enti Locali al capitale sociale è definita secondo un criterio generale di proporzionalità al numero di abitanti.

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Il capitale sociale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro, in natura o di crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio di riserve disponibili a capitale), conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt.2481 e seguenti del Codice Civile), in forza di deliberazioni dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dello statuto.

In caso di decisione di aumento di capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute.

Salvo il caso di cui all'art.2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 c.c.

Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (artt.2482 - 2482 bis - 2482 ter - 2482 quater c.c.) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

Partecipa alla società l'Università degli Studi di Reggio Calabria, che per espressa previsione statutaria (art.48 del suo statuto) può aderire alla società consortile. L'apporto dell'Università, in virtù dell'articolo 91 bis del D.P.R. 11 luglio 1980 n.382 inserito dall'art.13 della legge 9 dicembre 1985 n.705 è costituito esclusivamente da prestazione di opera scientifica; l'Università viene espressamente esclusa dall'obbligo di versare contributi in denaro essendo la partecipazione della stessa rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica attraverso la disponibilità di risorse intellettuali e l'utilizzo di strutture e attrezzature del dipartimento P.A.U. (Patrimonio Architettonico e Urbanistico) dell'Ateneo di Reggio Calabria.

Art.7

PARTECIPAZIONE DI ORGANISMI UNIVERSITARI

Nell'impostazione dei programmi di ricerca e di gestione strategica delle risorse sarà dalla società garantita la partecipazione paritaria dell'Università e degli organismi di ricerca pubblici ai sensi dell'art.91 bis punto c) del DPR. 11 luglio 1980 numero 382 inserito dall'art.13 della legge 9 dicembre 1985 n.ro 705, sulla base di opportune convenzioni quadro che la società si propone di stipulare con i suddetti organismi. Il loro apporto sarà conforme alle norme statutarie dell'Università e degli Organismi di Ricerca pubblici.

Le iniziative sociali fruiranno di finanziamenti non inferiori alla metà da parte degli organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri.

Art.8

FINANZIAMENTI E VERSAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, versamenti in conto/capitale ovvero finanziamenti (che, salvo diversa determinazione, si presumono infruttiferi) che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 cod. civ..

Art.9

TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione al capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa spettanti.

Per "trasferimento" s'intende il trasferimento per atto tra vivi. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. E' assimilata al trasferimento delle quote la costituzione sulle medesime di diritti personali o reali tanto di godimento quanto di garanzia, nonché il conferimento di quote in società. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, o in mancanza, si farà ricorso, su iniziativa di un socio prelazionante, alla nomina di un arbitratore scelto dal Presidente del Tribunale dove ha sede la società. Tale arbitratore dovrà fissare il prezzo in modo che esso rifletta il valore di mercato della quota al tempo dell'offerta e, a tal fine, dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, e di ogni altra circostanza di cui si tiene conto ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie.

L'arbitratore dovrà pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'incarico. Il prezzo così fissato sarà

vincolante per le parti.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi indicato nello stesso libro; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento come risultanti da atto di data certa. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione (risultante dal timbro postale) dell'offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente agli altri soci.

Qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta nel rispetto dei termini e modalità qui indicati, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro i 60 (sessanta) giorni successivi al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del diritto di prelazione, in mancanza di che la procedura della prelazione deve essere ripetuta.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta.

Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione. In caso di costituzione di pegno non potrà essere, comunque, concesso al creditore garantito il diritto di voto salvo unanime consenso degli altri soci.

Il trasferimento di partecipazioni, ivi compreso il trasferimento o la costituzione di diritti reali o altro vincolo, può avvenire senza il rispetto delle suddette formalità con l'intervento, nell'atto di trasferimento o di vincolo, di tutti i soci per adesione ed accettazione.

Art.10

RECESSO

Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

Il socio che intende recedere dalla società - nelle ipotesi in cui ciò è previsto dalla legge - deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato è privo di efficacia se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Nelle ipotesi previste dal presente articolo le partecipazioni saranno rimborsate al socio in conformità a quanto previsto dall'art.2473 c.c..

Art.11

ESCLUSIONE

Sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa nel caso in cui il socio:

- sia dichiarato interdetto, inabilitato o fallito con decisione definitiva o sottoposto a concordato preventivo o amministrazione controllata;
- sia condannato a pene che comportino la impossibilità di essere titolare di concessioni o autorizzazioni pubbliche;
- ritiri le garanzie prestate a favore della Società, senza essere a ciò autorizzato dalla stessa.

Non appena avuta notizia dell'evento che determina l'esclusione, l'Organo amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società e provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni del successivo Art.12.

E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, la società si scioglie ai sensi dell'art.2484 comma 1 n.ro 5 del Codice Civile.

Art.12

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Nelle ipotesi previste dagli articoli 10 e 11 le parte-

cipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il valore del patrimonio sociale è determinato dall'Organo amministrativo, sentito il parere dei Sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi dei precedenti articoli, ovvero al momento in cui si è verificata l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione o nel maggior tempo concordato fra le parti, che determineranno anche le conseguenti diverse condizioni.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

Art.13

DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge - in particolare secondo quanto previsto dall'art.2479 c.c. - e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

I soci, oltre che con il metodo assembleare, possono esprimere le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, fatta eccezione per quanto stabilito all'articolo 15 del presente statuto.

Le modalità per l'attuazione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto è rimesso ad un apposito regolamento emanato dall'assemblea dei soci. In ogni caso per le decisioni adottate in questa modalità è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei

due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Art.14

DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro dei soci e i rappresentanti legali pro-tempore degli enti e/o società iscritti nel libro dei soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'art.2466, comma 5, c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Art.15

ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui ai n.ri 4) e 5) dell'art.2479 c.c., 2° comma, nonché la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'Organo amministrativo deve altresì convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentano il decimo del capitale e nella domanda sono stati indicati gli argomenti da trattare.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'in-

tero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art.16

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La presidenza dell'assemblea spetta all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza od impedimento del presidente, nell'ordine: al vice presidente e all'amministratore delegato, se nominati. Qualora né gli uni, né gli altri possano o vogliano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano, a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, il Presidente, fra i presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, secondo un apposito regolamento deliberato dell'Assemblea stessa.

In particolare il regolamento deve assicurare:

- l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire, di colloquiare, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in audiovideoconferenza o teleconferenza, questa si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi la presiede ed il Segretario.

Art.17

DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza non può essere conferita ai soggetti indicati all'articolo 2372, 5° comma del Codice Civile.

Art.18

VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato

o dal notaio, da trascriversi senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art.19

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie di cui ai n.ri 4) e 5) del 2° comma, dell'art.2479 c.c. nonché la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Art.20

AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 7 (sette) membri, secondo il numero determinato dall'Assemblea all'atto della nomina;

b) da un Amministratore Unico.

Per organo amministrativo s'intende il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Art.21

DURATA DELLA CARICA - REVOCA E CESSAZIONE

I componenti dell'Organo amministrativo durano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

La revoca può essere deliberata, anche in assenza di giusta causa, sia se il componente dell'organo amministrativo venga nominato a tempo indeterminato sia se esso venga nominato a tempo determinato; in caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione come accettazione di quanto previsto dal presente statuto, e pertanto come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa.

Gli amministratori sono rieleggibili.

In considerazione della natura consortile della società gli Amministratori sono dispensati dall'osservanza degli articoli 2390 et c.c..

Se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la

maggioranza degli amministratori, s'intende decaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli amministratori restano in carica per la convocazione dell'assemblea e per l'ordinaria amministrazione sino alla nomina dei successori.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Art.22

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VOTO

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente; con le stesse modalità può essere nominato un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o impedimento.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo art.23, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. Le modalità per l'attuazione del voto mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto è rimesso ad un apposito regolamento emanato dall'Organo di amministrazione. In ogni caso per le decisioni adottate con questa modalità è necessario il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, previo parere del Responsabile Tecnico - Scientifico e dei componenti della Direzione Tecnica.

Il voto non può, in nessun caso, essere dato per rappresentanza.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art.23

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Ciascun amministratore può richiedere che il consiglio di amministrazione deliberi in adunanza collegiale.

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente lo reputi necessario o ne faccia richiesta scritta un am-

ministratore o il collegio sindacale, se nominato.

Il Presidente (o in caso di suo impedimento il Vice - Presidente se esistente o, in mancanza, qualsiasi consigliere) convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, e, in caso di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal vice presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

È ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione possano svolgersi anche per teleconferenza, videoconferenza o altri mezzi di telecomunicazione, secondo un apposito regolamento deliberato dal Consiglio stesso.

In particolare il regolamento deve assicurare:

- l'identificazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo di collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del Segretario della riunione;
- la possibilità, per ciascuno dei partecipanti, di intervenire, di colloquiare, di esprimere oralmente il proprio parere, di visionare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, attuando contestualità di esame e di decisione deliberativa.

Nel caso di riunione in audiovideoconferenza o teleconferenza, questa si ritiene svolta nel luogo in cui si trovano chi la presiede ed il Segretario.

Alle riunioni del Consiglio sono invitati il Responsabile Tecnico - Scientifico e i componenti della Direzione Tecnica, con diritto di voto solo consultivo.

Art.24

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quin-

di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione approva, prima dell'inizio di ciascun esercizio, il relativo programma annuale di attività e aggiorna il programma pluriennale. Su tali programmi e su rilevanti scelte di carattere scientifico e tecnologico il Consiglio di Amministrazione delibera, previo parere del Responsabile Tecnico - Scientifico e della Direzione Tecnica.

Il consiglio di amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e modalità di esercizio.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art.2475, quinto comma, c.c.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione devono essere attribuiti agli stessi disgiuntamente, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta ed altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori congiuntamente/disgiuntamente tra loro.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art.25

RAPPRESENTANZA

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione, al vicepresidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori (per singoli affari o per categorie di affari), nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art.26

COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori, al Responsabile Tecnico - Scientifico e ai componenti della Direzione Tecnica spettano, per gli adempimenti e le incombenze del proprio ufficio, il rim-

borso delle spese da loro sostenute.

Art.27

**COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO RESPONSABILE
TECNICO - SCIENTIFICO E DIREZIONE TECNICA**

L'organo Amministrativo nomina Responsabile Tecnico - Scientifico il responsabile del Progetto "Basso Tirreno Reggino". L'organo Amministrativo, inoltre, nomina su proposta del Responsabile Tecnico - Scientifico un Comitato Tecnico - Scientifico composto in maggioranza da professori universitari o da ricercatori di equiparata qualificazione.

Il Responsabile Tecnico - Scientifico svolge una funzione di supervisione, relativamente alla attuazione del PAL, individua, inoltre, i soggetti per la composizione della Direzione Tecnica, composta da 3 (tre) a 5 (cinque) membri e può eleggere tra questi un Coordinatore che ne convoca e presiede le sedute. Alle riunioni della Direzione Tecnica è invitato il Presidente della Società.

La Direzione Tecnica è un organo propositivo e di consulenza della società, per quanto riguarda i programmi annuali e pluriennali di attività, nonché per le scelte rilevanti di carattere scientifico e tecnologico. La Direzione Tecnica può avvalersi di esperti scelti tra persone appartenenti ad organismi universitari, per la redazione di programmi e progetti di ricerca finanziati, anche parzialmente, con fondi pubblici nazionali o regionali.

Art.28

COMMISSIONI DI STUDIO

L'Assemblea può nominare più Commissioni di studio composte ciascuna da un numero di membri non inferiore a 4 (quattro) che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Ogni Commissione sarà coordinata da un componente il Consiglio di Amministrazione nominato dallo stesso Consiglio.

Ai membri delle Commissioni, per il principio del "no profit" non sarà riconosciuto alcun compenso, salvo eventuali rimborsi di spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Art.29

ORGANO DI CONTROLLO

Quale organo di controllo, i soci, con decisione da adottarsi in sede assembleare, possono nominare o il Collegio Sindacale o un Revisore (o Società di revisione).

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 2477 c.c. è obbligatoria la nomina del collegio sindacale il quale esercita il controllo contabile sulla società, salvo diversa decisione dei soci in sede di nomina del collegio stesso.

In tal caso il controllo contabile può essere affidato ad un revisore (o Società di revisione), secondo i termini di legge.

Art.30

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del collegio sindacale è nominato dai soci, su indicazione della minoranza, in occasione della nomina dello stesso collegio.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Art.31

REVISORE

Qualora, in alternativa al collegio sindacale, fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, ovvero in aggiunta al Collegio Sindacale la società nomini per il controllo contabile un revisore o società di revisione, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Art.32

BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e del presente statuto, a formare il Bilancio ed i documenti che per legge lo corredano.

Il bilancio deve essere presentato ai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, ricorrendo le condizioni previste dalla legge: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

La società non persegue finalità di lucro e, pertanto, non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci. Eventuali utili di gestione dovranno essere reimpiegati nelle attività sociali, di carattere scientifico e di ricerca, di consulenza e/o destinati al rafforzamento della base patrimoniale.

Art.33

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento

della Società le norme per la liquidazione, la nomina dei liquidatori o del liquidatore, saranno stabilite dall'Assemblea dei soci osservate le disposizioni di legge.

I residui finali di liquidazione, dopo il rimborso delle quote, verranno devoluti a istituzioni specializzate operanti in campi inerenti allo scopo della Società, con delibera dell'Assemblea assunta con il voto favorevole di almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

Art.34

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle deliberazioni assembleari e con la sola eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Palmi, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L'arbitro deciderà in via rituale, secondo diritto, facendo applicazione della legge italiana.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n.ro 5.

Art.35

NORMA FINALE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e alle leggi speciali in materia.

F.to: Armando Veneto

F.to: Marcella Clara Reni notaio L.S.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art.20 comma 3 del D.P.R.445/2000, che si trasmette ad uso Registro delle Imprese in termini utili di registrazione.